



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Ex Div. VII - Efficienza energetica e risparmio energetico

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

E

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

IL DIRIGENTE

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0007669 - 16/04/2014** - USCITA

VISTO:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, come modificato ed integrato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella Legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed in particolare l'articolo 2 comma 5 e l'allegato 1;
- lo "Schema di procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale", pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico in data 28 novembre 2013 e successivamente aggiornato in data 27 febbraio 2014;

PREMESSO che:

- con nota prot. DIP-EN n. 16598 dell'08/08/2013, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha presentato istanza di autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici;
- con nota prot. DIP-EN n. 24070 del 06/12/2013, questo Ministero ha comunicato al proponente l'avvio del procedimento e contestualmente ha richiesto integrazione documentale dell'istanza precedente;
- con nota prot. DIP-EN n. 554 del 10/01/2014 e nota prot. DIP-EN n. 4536 del 07/03/2014, il suddetto Consiglio ha trasmesso le integrazioni documentali dell'istanza precedente, ivi compreso il programma del corso aggiornato ad 80 ore;
- al termine dell'attività istruttoria preliminare, con nota prot. DIP-EN n. 5047 del 13/03/2014, questo Ministero ha indetto la Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., essendo stati acquisiti agli atti tutti gli elementi utili per la valutazione dell'istanza;
- la sopra citata Conferenza di servizi si è svolta presso questo Ministero il giorno 28 marzo 2014; nel corso dei lavori della Conferenza, stante la completezza dell'istanza, è stata acquisita l'intesa da parte delle amministrazioni concertanti a rilasciare l'autorizzazione richiesta, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPR 75/2013;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Ex Div. VII - Efficienza energetica e risparmio energetico

CONSIDERATO che:

la Legge n. 9/2014, di conversione del decreto-legge n. 145/2013, che ha modificato ed integrato il DPR n. 75/2013, ha innalzato la durata minima dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici ad 80 ore;

RITENUTO NECESSARIO,

a seguito dell'analisi delle specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento relativo alla valutazione dell'istanza in parola, ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6 *bis* della legge n. 241/90;

VISTI gli atti d'ufficio;

DETERMINA

1. Il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione del procedimento di valutazione dell'istanza presentata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 6-*bis* della legge n. 241/90.
2. Sussistono tutti i presupposti per autorizzare il Consiglio Nazionale dei Geologi ad erogare detto corso secondo lo "*Schema di procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale*".
3. Il presente provvedimento autorizza il richiedente a erogare i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del DPR 75/2013 e ss.mm.ii., secondo le modalità ed il programma oggetto dell'istanza.
4. L'autorizzazione ha durata triennale e permette, entro detto periodo di validità, di replicare il corso secondo le modalità autorizzate.
5. Al fine di assicurare la corretta informazione dell'utente, è fatto obbligo di inserire la dicitura "corso accreditato MISE-MATTM-MIT ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPR n. 75/2013", in qualsiasi forma di pubblicità del corso da parte dell'ente erogatore.
6. Il Ministero dello sviluppo economico effettua verifiche a campione sui corsi autorizzati per accertare il rispetto dei requisiti minimi, anche avvalendosi di altre amministrazioni o soggetti pubblici qualificati. Il soggetto autorizzato allo svolgimento del corso è l'unico responsabile nei confronti delle amministrazioni che hanno concesso l'autorizzazione stessa.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Ex Div. VII - Efficienza energetica e risparmio energetico

7. Il nominativo del richiedente viene inserito all'interno dell'elenco degli enti autorizzati ad erogare il corso, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico.
8. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Roma, 16 aprile 2014

IL DIRIGENTE

(Ing. Mauro Mallone)